



COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona

N. 24 Registro delibere

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **18:00** nella Sala delle adunanze consiliari; premesse le formalità di legge, si è riunito in Sessione **Straordinaria** in seduta Pubblica di **Prima** convocazione **IL CONSIGLIO COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano

VECCHINI ANDREA	P	BENASSI FRANCO	P
PAROLIN NEREO	P	QUARTAROLI ALBERTO ALESSANDRO	P
VECCHINI CHIARA	P	LOMBARDI CATERINA FEDERICA	P
LEARDINI VERONICA	P	VECCHINI UGO	P
FILIPPINI MANUEL STEFANO	P	BONINSEGNA GIAMPAOLO	P
BELLANI CLAUDIO	P		

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale AMADORI MARIA CRISTINA

Il Sindaco ANDREA VECCHINI nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'o.d.g. della odierna adunanza

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Sindaco-Presidente Andrea Vecchini invita Negrini Ivana a esporre brevemente l'argomento.

RPO Negrini illustra il provvedimento.

Boninsegna chiede quale sarà la maggiore entrata prevista a seguito dell'applicazione di queste nuove aliquote.

Sindaco risponde: circa 90/110.000 euro.

Boninsegna dichiara quanto contenuto nell'allegato A all'odg n. 4 del 26-09-2012.

Il Sindaco rivolto al consigliere Lombardi chiede il suo parere.

Lombardi esprime parere contrario

Sindaco rivolto al consigliere Boninsegna, "forse non hai ascoltato il ragioniere" si evidenzia che verranno a mancare alle casse del comune 200.000 € di minori contribuzioni da parte dello Stato. Con l'aumento dell'aliquota se ne recupereranno, si spera, 100.000 €. Inoltre, l'introito dell'Imu è, rispetto all'ICI inferiore di circa 100.000 € quindi alla fine nel bilancio comunale avremo circa 300.000 € in meno.

"Il Tuo discorso è bello, ma sono favole che non hanno senso"; il nostro comune è uno degli ultimi ad applicare le aliquote, proprio perché abbiamo voluto fare un confronto con le aliquote imposte dagli altri comuni limitrofi che hanno tutti applicato aliquote più alte. Siamo consapevoli che il territorio soffre, non è nostra volontà andare a incidere e gravare sui cittadini, proprio per questi motivi non tocchiamo l'abitazione principale, ma più di questo non è possibile fare.

Boninsegna ribadisce il suo concetto e sostiene che non è assolutamente il caso di andare ad incidere sui redditi delle famiglie, e riconferma il suo voto contrario.

Vecchini Ugo esprime il suo voto contrario all'aumento delle aliquote in quanto si potevano evitare rialzi tenuto conto della consistenza dell'avanzo di amministrazione.

Benassi contrasta fortemente quanto dichiarato dal consigliere Vecchini Ugo, evidenziando "altro che tesoretto ma solo debiti".

Lombardi contraria all'aumento delle aliquote in quanto secondo la stessa non vi è la preoccupazione dello sfioramento di bilancio. Ed inoltre, è inutile verificare quanto applicato dai comuni limitrofi, "perché i conti si fanno in casa propria."

Esce Benassi

Sindaco: noi siamo favorevoli a quanto proposto e riprendendo il discorso di Benassi sottolinea la totale mancanza di "tesoretto" e che i soldi dell'avanzo sono stati in gran parte destinati per la scuola materna di Maccacari, per il trasporto e per l'incremento dell'attività didattica. Sottolinea che la manovra della precedente amministrazione è stata "solo quella di spendere".

Esauriti gli interventi e le dichiarazioni di voto, il Sindaco invita a votare la sotto riportata proposta di deliberazione su cui sono stati espressi gli allegati pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

“IL CONSIGLIO COMUNALE“

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto;

Rilevato che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Atteso che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- ♦ Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- ♦ Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- ♦ Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);

Rilevato che ai Comuni è data la facoltà di:

- ♦ ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;
- ♦ applicare l'aliquota per l'abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate;

Dato atto che l'art. 4 comma 12-quinquies del D.L. 16/12 stabilisce che “ Ai soli fini dell'applicazione e dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”, pertanto, al fine del calcolo dell'IMU il soggetto passivo sarà il coniuge assegnatario (che potrà comunque beneficiare integralmente delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale), mentre il coniuge non assegnatario perderà ogni onere IMU su tale immobile;

Rilevato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Fatto presente che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta;

Dato atto che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando

all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
4. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
6. 130 per i terreni agricoli;
7. 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Dato atto che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

Rilevato che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Considerato che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- ♦ nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- ♦ in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Ritenuto, in conseguenza, di prevedere per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

1. 0,86% aliquota di base;
2. 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
3. 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

4. 0,46% per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5. 0,40% per la "ex casa coniugale";
6. 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

Visto l'art.13 del D.Lgs. n.201/2011, convertito in legge 214/2011;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli:

- ♦ di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio;
- ♦ di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria;

D E L I B E R A

1. determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

- a) 0,86 per cento Aliquota di base
- b) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze
- c) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari , e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) 0,46 per cento Aliquota per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; ;
- e) 0,40 per cento Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto

passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- f) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994.

2. stabilire le seguenti Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

- a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- b) Euro 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;.

3. disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011.

L'esito della votazione proclamato dal Sindaco è il seguente:

- presenti n. 10, votanti n. 10;
- voti favorevoli n. 7;
- contrari n. 3 (Vecchini Ugo, Lombardi, Boninsegna);
- astenuti n. nessuno.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Publicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gazzo Veronese, li 03-10-2012

Il Responsabile del procedimento